



# ISTITUTO SUPERIORE “VERONA - TRENTO”


I.T.T. “VERONA TRENTO” - I.PIA. “MAJORANA”

**MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA**

Via U. Bassi IsOLATO 148 N°73- Tel. 090 2934854 - 090 2934070 - CF: 03224560833

PEO: [meis027008@istruzione.it](mailto:meis027008@istruzione.it) - PEC: [meis027008@pec.istruzione.it](mailto:meis027008@pec.istruzione.it)

98123 - M E S S I N A



**Circ. 495**

I.I.S. "VERONA TRENTO"  
MESSINA  
Prot. 0004459 del 27/02/2026  
IV-1 (Uscita)

**Al Personale Docente a T. D.**

**Al sito web**

**Al DSGA**

**Agli atti**

**Oggetto:** modalità di fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato – a.s. 25-26.

**VISTO** l’Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) in quale recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a n°6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;

**VISTO** il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) il quale recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;

**VISTO** l’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021 il quale recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti

delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”;  
**VISTA** l’ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024;

**VISTA** la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019/2021 che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.

### **Il Dirigente Scolastico**

in considerazione di quanto premesso, **invita** il personale docente a tempo determinato a presentare domanda volontaria di ferie per tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche stabilite dal calendario regionale ed eventualmente dal Consiglio d’Istituto (cfr. piano annuale delle attività deliberato), nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni 09 giugno e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate e scrutini), pena la perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Di seguito si dettagliano le indicazioni operative:

#### Periodi di fruizione:

i docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni definite nel calendario scolastico regionale, quali:

- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- ponti e festività;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni 09 giugno e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

#### Ferie durante l’attività didattica:

È possibile la fruizione di un massimo di 6 giorni di ferie durante il periodo di attività didattica, a condizione che le ferie siano maturate e che sia possibile la sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

I Docenti con contratto fino al 30 giugno 2026 devono presentare l’istanza per la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni; in assenza di domanda volontaria, non avranno diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

Per i Docenti con contratto fino al 31 agosto 2026: non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalle norme in vigore, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Si precisa che in caso di inerzia del personale scolastico gli stessi perderanno il diritto alla fruizione delle ferie e a percepire l'indennità sostitutiva.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

**Il Dirigente Scolastico**

**Prof. Genovese Luigi**

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993